

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DI CURATORI SPECIALI NEI PROCEDIMENTI MINORILI

PREMESSO

- a) che l'Ordine degli Avvocati di Rimini, raccogliendo anche le sollecitazioni pervenute da parte del Presidente del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, Dott.ssa Gabriella Tomai, giusta sua comunicazione del 7.6.2022, intende adoperarsi per la formazione di Avvocati interessati a svolgere l'incarico di CURATORI SPECIALI DEI MINORI, attraverso l'organizzazione periodica di Corsi specifici di preparazione e aggiornamento professionale, in collaborazione con la Fondazione Forense Riminese M. Ugolini e/o Associazioni forensi;
- b) che l'incarico di Curatore Speciale dei Minori richiede infatti l'adempimento di incombenze che coinvolgono aspetti particolarmente delicati e sensibili, che necessitano di particolari competenze giuridiche, ed a tal fine si richiamano anche le Linee Guida del Curatore Speciale del Minore nei procedimenti civili emanate nel mese di Maggio 2022 dall'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI;
- c) che vi è inoltre intenzione dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, analogamente ad altri Ordini forensi distrettuali, di procedere alla formazione di un apposito Elenco di Avvocati, cui poter attingere per il conferimento degli incarichi quale CURATORE SPECIALE PER I MINORI (di seguito: l'Elenco), tenendo in considerazione anche le raccomandazioni del C.N.F. pubblicate il 22 giugno 2022;
- d) che la formazione di tale Elenco, formato e tenuto a cura dell'Ordine degli Avvocati di Rimini e nel quale potranno essere inseriti gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Rimini in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, consentirà di far affidamento su una anticipata dichiarazione di disponibilità all'assunzione dell'incarico nonché sulla indispensabile ed accertata onorabilità personale e professionale consone alle funzioni, oltre che su un adeguato grado di competenze specifiche di coloro che ne verranno a far parte;
- e) che è intenzione sottoporre tale iniziativa al Presidente del Tribunale di Rimini al fine di consentire ai Magistrati, in via di facoltà, di attingere a tale Elenco per le relative nomine di Curatori speciali all'interno delle procedure, in ambito civile, per la curatela dei soggetti minorenni, su tali premesse, si delibera quanto segue:

1. Elenco dei Curatori speciali del minore in ambito civile.

E' formato, a cura dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, un Elenco di Avvocati in ambito civile, nel quale potranno essere inseriti gli Avvocati iscritti al proprio Albo, che svolgeranno domanda di inserimento e che dimostreranno di essere in possesso dei requisiti che seguono.

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, che potrà delegare a tal fine uno o più Consiglieri. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rimini rilascia, a richiesta dell'interessato, le certificazioni di iscrizione all'Elenco.

Ricevuta la domanda e verificata la sussistenza dei requisiti, l'Ordine degli Avvocati di Rimini comunica a mezzo pec all'iscritto il suo inserimento nell'Elenco.

Avverso l'eventuale diniego all'iscrizione è ammesso ricorso avanti l'Ordine degli Avvocati di Rimini entro sessanta giorni dalla ricevuta della comunicazione.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, su proposta del Presidente del Tribunale di Rimini o di chiunque vi abbia interesse, può disporre l'esclusione di un iscritto all'Elenco, che in ogni caso potrà avvenire solo a seguito di sua convocazione e dopo aver rilevato grave violazione ad uno o più obblighi professionali e/o deontologici od in caso di ingiustificato rifiuto di due o più incarichi nel corso di un anno.

2. Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco.

Potranno essere iscritti nell'Elenco gli Avvocati che ne faranno apposita domanda, e che dimostreranno di essere in possesso dei seguenti requisiti contestuali e concorrenti:

- a) iscrizione all'Albo degli Avvocati di Rimini da almeno 5 anni;
- b) assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento e/o di non essere sottoposto a sospensione cautelare;
- c) assenza di procedimenti disciplinari pendenti collegati ad ipotesi di reati contro la persona e/o contro il patrimonio e/o contro la Pubblica Amministrazione;
- d) assenza di condanne penali definitive o di procedimenti penali pendenti per delitti contro la persona e/o contro il patrimonio e/o contro la Pubblica Amministrazione;
- e) essere in regola con il pagamento della quota d'iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- f) aver assolto l'obbligo formativo nell'anno precedente la richiesta di iscrizione;
- g) essere iscritti all'Elenco degli Avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato;
- h) In alternativa tra loro:

1) avere maturato esperienza professionale nel settore del diritto di famiglia e minorile, comprovata dallo svolgimento di almeno 5 incarichi professionali di Curatore Speciale in procedimenti minorili e in ambito civile svolti nel quinquennio precedente, anche se non definiti purchè non revocati d'ufficio, oppure

2) documentare l'attestazione di frequenza e/o di docenza di un corso di formazione organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini o dal Consiglio Nazionale Forense, della durata di almeno 15 ore in diritto minorile, civile e formazione psico-pedagogica, oppure

3) aver conseguito la specializzazione a norma del decreto del Ministro della giustizia 12.8.2015, n. 144 nel settore "diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni".

L'iscrizione all'Elenco non può far costituire in capo all'iscritto alcun diritto alla sua successiva nomina a Curatore speciale nei procedimenti minorili.

3. Domanda di iscrizione nell'Elenco.

La domanda di iscrizione all'Elenco dei Curatori speciali dei Minori deve essere redatta mediante la compilazione del modulo predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Rimini, disponibile sul sito web istituzionale, e depositata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine o alla stessa trasmessa a mezzo pec all'indirizzo ord.rimini@cert.legalmail.it.

4. Iscrizioni, cancellazioni, esclusioni e sospensioni dall'Elenco.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati provvede a deliberare sulle iscrizioni, cancellazioni, esclusioni e sospensioni dell'iscritto dall'Elenco.

Il venir meno in capo all'iscritto dei requisiti di cui al precedente art. 2, lettere da a) ad h) comprese, la mancata partecipazione al corso di aggiornamento o la mancata acquisizione dei crediti formativi di cui al precedente art. 4, l'ingiustificato rifiuto di due o più incarichi nel corso di un anno nonché la grave violazione ad uno o più obblighi professionali e/o deontologici comporterà la sua cancellazione dall'Elenco.

Su proposta del Presidente del Tribunale di Rimini o di chiunque vi abbia interesse, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini può disporre l'esclusione o la cancellazione di un iscritto all'Elenco.

I provvedimenti di esclusione e/o cancellazione dall'Elenco avverranno comunque previa convocazione dell'interessato da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, che potrà conseguentemente riservarsi ulteriori verifiche prima dell'emanazione del provvedimento di cancellazione e/o esclusione.

Nell'ipotesi di apertura nei confronti dell'iscritto all'Elenco di un procedimento penale per delitti contro la persona e/o contro il patrimonio e/o contro la Pubblica Amministrazione o di un procedimento disciplinare di cui all'art. 2, lettera c), la sua iscrizione all'Elenco verrà sospesa sino all'archiviazione del procedimento disciplinare (od al provvedimento che irroga una sanzione non superiore all'avvertimento) e/o della pronuncia di assoluzione in seno al procedimento penale.

5. Mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei Curatori Speciali per i Minori, l'Avvocato dovrà dimostrare di avere conseguito, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione:

- a1) almeno 6 (sei) crediti formativi obbligatori nella materia del diritto di famiglia e/o minorile oppure
 - a2) dimostrare di aver svolto nell'anno precedente incarico di assistenza in almeno 2 (due) nuovi procedimenti che coinvolgono un soggetto minorenni, anche se non definiti, oppure
 - a3) dimostrare di aver partecipato, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione, ad un corso di aggiornamento annuale specifico sulla materia;
- b) fornire, sempre entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, il certificato penale generale e dei carichi pendenti al fine di verificare l'assenza di condanne penali definitive (per delitti contro le persone e/o contro il patrimonio e/o contro la Pubblica Amministrazione);
- c) essere in regola con gli adempimenti previsti dalla formazione obbligatoria continua.

Il mancato assolvimento di uno o più dei suddetti oneri comporterà la sospensione dall'Elenco sino all'adempimento degli stessi.

6. Aggiornamento dell'Elenco.

L'Elenco verrà aggiornato semestralmente dall'Ordine degli Avvocati di Rimini, che entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, verificherà a carico degli iscritti all'Elenco l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento e/o di non essere sottoposto a sospensione cautelare.

L'Ordine degli Avvocati di Rimini comunicherà in ogni caso immediatamente al Tribunale di Rimini aggiornamenti in merito ad eventuali segnalazioni, provenienti dalla Procura della Repubblica, in capo all'iscritto inserito in Elenco.

7. Contenuto e consultazione dell'Elenco.

L'Elenco riporterà l'indirizzo di studio completo dell'Avvocato, l'indirizzo PEC, l'indirizzo email, i recapiti telefonici. nonché la sua fotografia (se questi ha prestato l'assenso), e sarà liberamente consultabile sul sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Rimini

Approvato nella seduta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini del 20 luglio 2022